



COMUNE DI SANTA GIUSTINA

Provincia di Belluno

Piazza Maggiore, 1 – 32035 Santa Giustina (BL) - P.IVA: 00095070256



SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Prot. n. im/ddz

Santa Giustina, 05.03.2021

AVVISO

Oggetto: DICHIARAZIONE DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER LO SVILUPPO DI INCENDI BOSCHIVI: DIVIETO DI ACCENSIONE DI QUALSIASI FUOCO.

IL SINDACO

VISTA la nota della Regione Veneto del 01.03.2021, assunta al prot. n. 2906 in data 02.03.2021, e la comunicazione dell'U.T.G. di Belluno del 02.03.2021, assunta al prot. n. 2927 in pari data, **con cui si dichiara lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi** dovuto alle contingenti condizioni meteorologiche e vegetazionali;

CHIARITO che lo stato di grave pericolosità per lo sviluppo di incendi boschivi riguarda **l'intero territorio comunale**, con riferimento a tutti i terreni boscati, cespugliati e con presenza di qualsiasi tipo di vegetazione;

RICHIAMATO l'art. 3 c. 3 lettera f) della L. 21.11.2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" il quale stabilisce, durante il periodo di massima pericolosità incendi, il **DIVIETO ASSOLUTO** di assumere qualsiasi azione determinante anche solo potenzialmente l'innescò di incendio;

CONSTATATO che esiste il reale pericolo di sviluppo e propagazione di incendi boschivi;

VISTA la L. 21.11.2000 n. 353;

VISTA la L.R. 24.01.1992 n. 6;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO l'art. 26 del Regolamento Comunale di Polizia Rurale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 27.10.2015 e ss.mm.ii.;

AVVISA

che su **TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE**, in tutti i terreni boscati, cespugliati o in presenza di qualsiasi tipo di vegetazione **È FATTO DIVIETO ASSOLUTO DI ASSUMERE QUALSIASI AZIONE DETERMINANTE ANCHE SOLO POTENZIALMENTE L'INNESCO DI INCENDI**, ovvero, a solo titolo esemplificativo **l'accensione di fuochi, l'abbruciamento di ramaglie, l'abbandono di mozziconi di sigari e sigarette, il lancio di fuochi artificiali, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi e altri artifici pirotecnici.**

L'inosservanza di tale divieto comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 10 c. 6 della L. 21.11.2000 n. 353, ovvero il pagamento di una somma non inferiore a € 1.032,00 e non superiore a € 10.329,00.



Il Sindaco
Ivan Minella